


Dossier

Mancano 2 mesi all'appuntamento con la dichiarazione dei redditi. Guida pratica per la compilazione. Dal trattamento dei dividendi ai redditi di capitale, dagli immobili all'estero alle plus o minus valenze del risparmio amministrato o gestito.



Come liberarsi dalle tasse 2005

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti con largo anticipo il modello Unico/2005, rinvenibile su **www.fisconline.it**, che permette di predisporre la propria dichiarazione, effettuare i calcoli e compilare la distinta di versamento. I redditi di fonte estera, in valuta, devono essere convertiti in Euro al cambio del giorno in cui l'operazione è avvenuta, rintracciabile anch'esso *on line* sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi, www.uic.it. Per l'invio diretto entro il **31 ottobre**, da dovunque nel mondo, occorre possedere il *pin-code*, per la cui assegnazione i tempi previsti sono di circa una settimana. Entro 24 ore dall'invio della dichiarazione il contribuente riceverà il messaggio di conferma che la dichiarazione è stata ricevuta dal servizio e se è stata accettata, o se contiene errori ed è stata scartata. Tutta la documentazione concernente redditi, ritenute, spese, oneri

PAGAMENTI

● immediato	20/06
● rinviato con maggiorazione 0,4%	20/07
● rateizzato con maggiorazione e interesse	20/07 - 31/07 - 31/08 - 30/09 - 31/10 - 30/11

PRESENTAZIONE

● cartacea a banca, posta	31/07
● raccomandata per i residenti all'estero	31/07
● on line diretta, o a mezzo intermediario, o a mezzo agenzia entrate	31/10

ERRORI ED OMISSIONI

● ritardata presentazione on line	31/1/05
● rettifica errori formali e sostanziali con sanzione fissa	31/1/05
● rettifica errori formali e sostanziali con sanzione ridotte - modello on line	31/10/06

ACCERTAMENTO

● tutta la documentazione deve essere conservata fino al	31/12/2009
----------------------------------------------------------	------------

Il calendario di Unico 2005

deducibili, bonus fiscali, plusvalenze, ecc..., deve essere conservata dal contribuente fino al **31/12/2009**.

SCUDO FISCALE E RISERVATEZZA: TORNA L'OBLIGATORIETA' DEL QUADRO RW

I beni e le attività detenute all'estero durante il 2004, anche se oggetto di dichiarazione riservata negli anni 2002 e 2003, devono essere indicate nel quadro RW, ed i relativi redditi devono essere indicati nei quadri appositi - RL, RI, RM, ecc... - per la corresponsione delle imposte. Per coloro che se ne dimenticano, le sanzioni sono: multa dal

5 al 25% degli importi non segnalati, fino ad arrivare alla confisca del bene. **Il quadro RW deve essere presentato, da solo, anche da coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.**

I DIVIDENDI PERDONO IL CREDITO DI IMPOSTA

I dividendi che hanno subito la ritenuta secca del 12,50%, i proventi del risparmio amministrato e i proventi del risparmio gestito non devono essere dichiarati. I dividendi da partecipazioni qualificate concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del 40% e devono sempre essere dichiarati.

L'onere effettivo oscillerà tra il 12 e il 18% del dividendo lordo, a seconda dell'aliquota marginale del contribuente. Ma la tassazione potrebbe anche ridursi a zero, in presenza di rilevanti oneri deducibili che annullano l'imponibile fiscale. Non è più possibile optare per la tassazione progressiva, onde far valere gli oneri deducibili, per i dividendi soggetti all'aliquota del 12,50%. Queste operazioni non vanno mai dichiarate, con garanzia di anonimato.

I dividendi di società residenti all'estero sono stati equiparati ai dividendi italiani e soggetti allo stesso regime, con l'eccezione dei dividendi provenienti dai paradisi fiscali. Questi ultimi concorrono interamente all'imponibile fiscale, salvo due eccezioni: quando l'utile è formato da redditi tassati "per trasparenza", o quando il socio ha ottenuto la disapplicazione dell'art. 167 del testo Unico, dimostrando che "dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime privilegiato". I dividendi esteri vanno dichiarati al lordo della ritenuta subita nello stato estero e della ritenuta alla frontiera. Il contribuente ha diritto a recuperare la ritenuta estera, a condizione che sia in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e lo scambio di informazioni con il paese interessato, come da elenco on-line contenuto nel fascicolo delle istruzioni.

I REDDITI DI CAPITALE TRA QUADRO RL E QUADRO RM

I redditi di capitale, di fonte italiana o estera, trovano posto nel quadro RL, quando ad essi non è applicabile l'imposta sostitutiva: fra i più comuni, **i proventi da quote di OICVM esteri non autorizzati UE**, cioè non conformi alle direttive comunitarie. Quando è ammessa l'opzione per la tassazione secca, il contribuente potrà collocare i medesimi redditi nel quadro RM.

Il rigo RL2 raccoglie numerose tipologie di redditi di capitale, per ciascuna delle quali occorre indicare l'apposito codice: possedendone più d'una, occorrerà compilare tanti quadri RL quanti sono i cespiti delle diverse categorie. I redditi di capitale dipendenti da eventi certi, come i **guadagni dei contratti di riporto e operazioni a termine su titoli**, ovvero gli interessi derivanti da mutuo di titoli garantito, hanno **cod. 5**.

I compensi percepiti per le prestazioni personali di garanzie, reali o fidejussorie hanno **cod. 3**, gli interessi non tassati alla fonte, come quelli derivanti dai prestiti fruttiferi effet-

REDDITI

MODELLO

- terreni, fabbricati, lavoro dipendente o occasionale dividendi, interessi, rendite, diritti autore, plusvalenze terreni e fabbricati esteri, sublocazioni, plusvalenze lottizzazione terreni, dividendi di fonte estera **Unico o 730**
- redditi capitale fonte estera, interessi non assoggettati ad imposta sostitutiva **Unico o 730+quadro Unico/RM**
- operazioni di rivalutazione terreni **Unico o 730+quadro Unico/RM**
- plusvalenze partecipazioni non qualificate e redditi finanziari "fai da te" **Unico o 730+quadro Unico/RT**
- operazioni di rivalutazione partecipazioni **Unico o 730+quadro Unico/RT**
- plusvalenze obbligazioni estere **Unico o 730+quadro Unico/RT**
- investimenti o attività detenute all'estero, movimentazione denaro con l'estero **Unico con RW o 730+quadro Unico/RW**
Solo quadro Unico/Rw se esonerati dalla dichiarazione
- chiusura rapporti risparmio gestito o amministrato con minusvalenze da riportare a nuovo **Unico**
- redditi di soggetti non residenti **Unico**
- redditi in assenza sostituto imposta nel 2005 **Unico**
- plusvalenze partecipazioni qualificate **Unico**
- redditi in presenza partita Iva **Unico**

CHI E' ESONERATO

Sono esonerati dalla presentazione i contribuenti che percepiscono esclusivamente:

- interessi da c/c bancari e postali, da titoli debito pubblico, assoggettati a ritenuta d'imposta
- proventi realizzati nell'ambito di un rapporto di risparmio gestito o amministrato, assoggettati a ritenuta d'imposta.

Quale modello utilizzare: Unico o 730?

MODELLO GRATUITO

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	RM1	RM2	RM3	RM4	RM5	RM6	RM7	RM8	RM9	RM10	RM11	RM12	RM13	RM14	RM15	RM16	RM17	RM18	RM19	RM20	RM21	RM22
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir																						
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati																						
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario																						
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva																						
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V																						
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi o garanzia																						
Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate																						
Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio																						
Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni																						

Sezione V - RM12 Utili da partecipazioni non qualificate detenute in Austria, percepiti senza l'intervento di un intermediario residente.

Sezione VII Proventi da valori mobiliari costituiti all'estero a garanzia di finanziamenti ad imprese residenti, percepiti senza l'intervento di un intermediario residente. Sono soggetti ad imposta del 20% quand'anche per loro natura esenti.

Sezione VIII Redditi provenienti direttamente o indirettamente da paesi a fiscalità privilegiata.
 E' obbligatoria la compilazione del quadro FC.

tuati dai soci alle proprie società, o da mutui privati, hanno **cod. 1. Tali interessi vanno dichiarati anche se non sono stati percepiti**, salvo prova contraria, al saggio legale, se la misura non è stata stabilita.

Nella sezione II del quadro RL trovano posto quei redditi "diversi" che, per presunzione fiscale, sono caratterizzati da un intento speculativo, legati per lo più agli investimenti immobiliari, anziché finanziari.

E' il caso della lottizzazione dei terreni, o cessione di beni immobili posseduti da non più di cinque anni e non adibiti ad abitazione propria, o di locazione di beni mobili, affitto dell'unica azienda posseduta,

locazione di terreni per usi non agricoli.

I proventi esteri vanno dichiarati **qualora siano stati percepiti senza l'applicazione della ritenuta di ingresso**. Trovano posto nel quadro RM - sez. VIII - i redditi derivanti da operazioni di riporto c/termine di titoli e valute estere, interessi premi e proventi di obbligazioni e maturati nel periodo di imposta e incassati in modo esplicito o implicito, nonché i proventi derivanti da contratti che assumono anche in modo implicito valori a termine delle valute derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Per i proventi **derivanti da depositi a garanzia costituiti all'estero a favore di imprese residenti**, quadro RM - sez. VII - l'importo non va indicato nel caso in cui il depositario non residente rilasci una certificazione autentica attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti.

PER LE ASSICURAZIONI STIPULATE ALL'ESTERO ULTIMA DICHIARAZIONE

Il contribuente deve autoliquidare e versare l'imposta sostitutiva del 12,50% sui proventi percepiti, compilando il quadro RM e il quadro RW per attività finanziarie detenute all'estero. Dal 2004 è divenuta obbligatoria la ritenuta da parte delle assicurazioni estere operanti sul territorio italiano in regime di libertà di servizi, sollevando la maggior parte dei contribuenti dall'onere della dichiarazione e della segnalazione nel quadro RW.

GLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

Il rigo RL11 è dedicato ai redditi degli immobili situati all'estero. Se il reddito non è soggetto a tassazione nello stato estero, va

indicato l'affitto incassato con la riduzione del 15% a titolo di spese, così come per gli immobili siti in Italia. Se al contrario è soggetto, all'estero, ad imposizione, va dichiarato il medesimo imponibile, con il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero. Il credito spesso non è pari all'intera imposta corrisposta all'estero, ma al massimo uguale all'imposta che scaturisce dall'Unico in compilazione, e riferibile allo specifico cespite. Il calcolo, abbastanza complesso, è già previsto dal software. Ci si dovrà però ricordare di compilare anche il quadro CR, sezione I. Controllando l'importo che scaturirà nel rigo RN21 si potrà verificare se e quanto è stato recuperato. In assenza di reddito (ad esempio seconda casa) non dovrà essere indicata nulla se all'estero l'immobile non è soggetto ad imposta erariale (potrebbe essere soggetto solo a imposta locale o regionale); in caso contrario dovrà essere indicato il medesimo imponibile senza riduzioni.

AZZERATA LA TASSAZIONE SU PLUSVALENZE IMMOBILIARI E "CAPITAL GAIN" DOPO LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI

Il 2004 (e il 2005) sono ancora convenienti per chi ha ceduto terreni, fabbricati e partecipazioni sociali e ha fatto prima ricorso alla rivalutazione agevolata del costo di acquisto. Il valore periziato è in genere posto praticamente uguale o vicino al prezzo di cessione, così che in dichiarazione non emerge altro *capital gain*. Sulla rivalutazione, stabilita con apposita perizia giurata, che costituisce il "vero" costo dell'operazione, l'imposta sostitutiva applicata è solo del 2 o 4%, a seconda dei casi. Ne hanno maggiormente beneficiato coloro che hanno ceduto terreni già agricoli, ed ora

suscettibili di utilizzazione edificatoria, in quanto inseriti nel piano regolatore comunale o generale, e che pertanto hanno conosciuto un rilevante aumento di valore. Coloro che hanno rivalutato e non ancora ceduto devono ricordarsi di segnalare comunque gli estremi della perizia, nei righe RM20 ovvero RT28.


NEL QUADRO RT LE MINUSVALENZE DEL RISPARMIO AMMINISTRATO O GESTITO

Nel quadro RT il contribuente deve autoliquidare l'imposta sul *capital gain*. Un unico quadro condensa in un unico rigo tutti i costi sostenuti per l'acquisto di partecipazioni e tutti gli introiti delle vendite, **miscelando plusvalenze e minusvalenze**.

L'unica distinzione riguarda le operazioni afferenti quote di partecipazione qualificate, da indicare separatamente e non compensabili con i risultati delle altre sezioni.

Le plus/minusvalenze possono derivare, oltre che da operazioni su partecipazioni, da cessione a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere anche rinvenienti da depositi o conti correnti bancari, di metalli preziosi, da quote di partecipazione di OIC; nonché i redditi derivanti dai contratti derivati, anche a seguito di chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitali o rimborso di crediti pecuniari o comunque realizzati attraverso rapporti da cui possono conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto. Sono considerati proventi ed oneri anche i premi riscossi e pagati su opzioni, sia a titolo traslativo che differenziale.

A parte occorre conservare un prospetto dei calcoli eseguiti per determinare i proventi netti, da tenere a disposizione dell'Ufficio Imposte.

Quando il risultato complessivo delle operazioni compiute nell'anno è una minusvalenza, nei righe RT3 o RT13 o RT20 emerge una perdita, di cui è ammesso il riporto a nuovo per quattro esercizi (rigo RT10 e RT24). I contribuenti che hanno chiuso il rapporto amministrato senza trasferire ad altro rapporto simile il saldo negativo, possono indicarlo nel quadro RT al fine di compensarlo con le future plusvalenze. Se si tratta di rapporto di risparmio gestito, la perdita non è mai trasferibile ad un nuovo rapporto, ma recuperabile solo espandendola in dichiarazione. 

DI INES CHIERICHI

